



COMUNE DI VILLA VERDE

PROVINCIA DI ORISTANO

via Indipendenza n°3 - C.A.P. 09090 - 0783 939000 – Telefac-s 0783 090356 - C.F. e P.IVA 000 73870958
<http://www.comune.villaverde.or.it> - e-mail. Comune.villaverde@tiscali.it

Regolamento per l'applicazione della TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.05.2014

**Adeguato in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs n. 116/2020 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.06.2021**

Indice:

Art. 1.	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 5	Esclusione dell'obbligo di conferimento
Art. 6	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 7	Superficie degli immobili
Art. 8	Costo di gestione
Art. 9	Determinazione della tariffa
Art. 10	Articolazione della tariffa
Art. 11	Periodi di applicazione del tributo
Art. 12	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 13	Occupanti le utenze domestiche
Art. 14	Tariffe per le utenze non domestiche
Art. 15	Classificazione delle utenze non domestiche
Art 15 bis	Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
Art. 15 ter	Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta
Art. 15 quater	Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
Art. 16	Scuole statali
Art. 17	Tributo giornaliero
Art. 18	Tributo provinciale
Art. 19	Riduzione per le utenze domestiche
Art. 20	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 21	Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio
Art. 22	Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 23	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 24	Obbligo di dichiarazione
Art. 25	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 26	Riscossione
Art. 27	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 28	Interessi
Art. 29	Rimborsi
Art. 30	Somme di modesto ammontare
Art. 31	Funzionario responsabile del tributo
Art. 32	Entrata in vigore e abrogazioni

Allegato A Definizioni

Allegato B Categorie di utenze non domestiche

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 1, commi dal 639 al 668, della Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto della loro conferma ai sensi dell'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, integrandone la specifica normativa.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui al successivo art. 25, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. La tassa rifiuti non si applica a:
 - a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, usoabitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. La tassa rifiuti non si applica a:
 - e) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - f) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - g) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - h) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie, tintorie, tipografie e simili	30%
Autocarrozzerie, autofficine e gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Officine di carpenteria metallica	30%
Falegnamerie, mobilifici e simili	30%
Cantine vinicole e caseifici	30%

Alberghi con ristorante	30%
Alberghi senza ristorante	30%
Case di cura e di riposo	30%
Uffici, agenzie e studi professionali	30%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	30%
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	30%

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricisti, parrucchiere)	30%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%
Attività industriali con capannoni di produzione	30%
Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	30%
Bar, caffè, pasticceria	30%

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30%
Plurilicenze alimentari e/o miste	30%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	30%
Discoteca, night club	30%

- b) la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

¹ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 7 - Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 5 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 8 - Costo di gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta dei rifiuti, inclusi quelli di smaltimento, esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 9 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'Ufficio Tributi presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione; ciò vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia comunicata all'Ufficio Tributi entro il 3° mese successivo al verificarsi del fatto. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 13 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le collaboratrici familiari che dimorano presso la famiglia.

2. Su segnalazione documentata del contribuente, dal numero complessivo risultante all'anagrafe del Comune l'Ufficio Tributi esclude:

a) i componenti permanentemente ricoverati in case di cura o di riposo;

b) il componente del nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risultino dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute debitamente certificati;

c) i componenti iscritti come residenti all'anagrafe del Comune, i quali svolgono per il periodo di almeno un anno attività di studio, lavoro o volontariato fuori dalla regione, previa documentazione giustificativa; gli studenti non devono aver compiuto il 26° anno di età;

d) i componenti iscritti come residenti all'anagrafe del Comune, i quali risultino degenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e simili, per un periodo non inferiore all'anno, previa documentazione giustificativa.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, **quello di 1 unità**; l'Ufficio Tributi può applicare, in sede di accertamento, il dato superiore risultante dall'anagrafe del Comune.

4. Le cantine, le autorimesse e simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune; in difetto, si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa documentazione giustificativa, in 1 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successive.

Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise dall'Ufficio Tributi nelle categorie di attività indicate nell'allegato B al presente regolamento, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio immobiliare.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 15 bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 15 ter – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri

rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC – *Ufficio tributi* - utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno², con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi³, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico⁴.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà

² I Comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Si ritiene, invece, che il termine fissato dalla legge non possa essere ridotto, poiché ciò restringerebbe l'esercizio della facoltà delle UND di ricorrere al mercato.

³ Il modello dovrà essere predisposto da ciascun Comune e contenere gli elementi indicati nel presente comma.

⁴ Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «10. *Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*». Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa regolamentare anche diversamente prevedendo un periodo più breve, e compatibile con l'organizzazione del servizio pubblico, come meglio esplicitato nell'Introduzione al presente schema di modifiche regolamentari.

contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte⁵. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 15 quater – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata *“La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza”*.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il *20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento*.

Art. 16 - Scuole statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte, conservatori di musica e simili) la TARI viene versata al Comune dal Ministero dell'Istruzione.
2. La somma versata al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 17 - Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa è determinata dal Consiglio Comunale rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata fino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento, l'Ufficio Tributi applica la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentare la dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 (inferiori livelli di prestazione del servizio), 22 (agevolazioni);

⁵ Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 18 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti per i soggetti residenti nel comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%; .
- d) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione **del 30%**

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa della TARI si applica, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, in base ad apposita dichiarazione trasmessa all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale o di variazione.

Art. 21 - Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone incluse nel perimetro di raccolta definito dal capitolato speciale di appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, purché di fatto non servite, il tributo è ridotto nelle seguenti misure:

- 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è inferiore a 1.500 metri lineari;
- 75% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.500 metri lineari e fino a 3.000 metri lineari;
- 90% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 3.000 metri lineari.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'Ufficio Tributi applica la TARI nella misura del 20% della tariffa.

Art. 22 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni per motivi sociali, ad esempio:

- per famiglie economicamente disagiate;
- per famiglie in cui é presente un portatore di handicap;
- per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale;
- per le altre scuole pubbliche non statali ed i musei;
- per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente;

purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi della TARI.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

3. la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Nella deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe deve essere stabilito:

- il limite di spesa complessivo delle ulteriori agevolazioni, da iscrivere a bilancio;
- le casistiche per l'accesso alle ulteriori agevolazioni.

5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune o del gestore.

6. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare richiesta all'Ufficio Tributi entro il termine stabilito dal Consiglio Comunale.

7. Il funzionario responsabile del tributo, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, approva gli elenchi degli aventi diritto alle ulteriori riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenere siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, il funzionario responsabile del tributo applica riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

8. Le riduzioni sono applicate dall'Ufficio Tributi mediante conguaglio con le somme dovute per l'annualità successiva o mediante restituzione delle somme eventualmente versate.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora siano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni, ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 70% del tributo dovuto, fatta eccezione per le riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio.

Art. 24 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

I titolari di utenze domestiche residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, eccetto per i casi di esclusione degli occupanti delle utenze domestiche.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente provvedono, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 3° mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma; nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione originaria di variazione o cessazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione originaria di variazione o cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è consegnata all'Ufficio Tributi o spedita per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, procedimenti del SUAP relativi all'inizio di attività economica, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione all'Ufficio Tributi nel termine previsto consegnandogli i moduli necessari.

Art. 26 - Riscossione

1. L'Ufficio Tributi riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti gli inviti al pagamento, con consegna a domicilio o per posta con lettera semplice.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. La TARI è versata al Comune con modello di pagamento unificato F24 o bollettino di conto corrente postale.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito al pagamento è notificato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicheranno la sanzione per omesso pagamento e gli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 27 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.

1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo dovuto è riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 28 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono calcolati nella misura del tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato con provvedimento del funzionario responsabile del tributo entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, a decorrere dalla data del versamento.

Art. 30 - Somme di modesto ammontare

1. Il contribuente non deve procedere al versamento e l'Ufficio Tributi non deve procedere al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. L'Ufficio Tributi non deve procedere all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00 per

anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 31 - Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2021

3. Il regolamento di applicazione della TARSU, resta in vigore per la definizione delle obbligazioni tributarie relative ad anni precedenti, non ancora perfezionate.

4. Il presente regolamento deve ritenersi automaticamente adeguato per effetto delle modifiche della normativa nazionale in materia tributaria.

5. I richiami alle norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi al testo vigente.

ALLEGATO A DEFINIZIONI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.

Comuni fino a 5.000 abitanti

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. campeggi, distributori carburanti;
3. stabilimenti balneari;
4. esposizioni, autosaloni;
5. alberghi con ristorante e strutture ricettive in genere;
6. alberghi senza ristorante;
7. case di cura e riposo;
8. uffici, agenzie, studi professionali;
9. banche ed istituti di credito;
10. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
11. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
12. attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);
13. carrozzeria, autofficina, elettrauto;
14. attività industriali con capannoni di produzione;
15. attività artigianali di produzione beni specifici;
16. ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
17. bar, caffè, pasticceria;
18. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
19. plurilicenze alimentari e/o miste;
20. ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
21. discoteche, night club.